

UNCI | Unione Nazionale  
Cooperative Italiane

# *RASSEGNA STAMPA*

**del**

**8 giugno 2015**



## Richiesta Permessi

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ dell'Area \_\_\_\_\_ chiede di poter usufruire in base all'art. 20 del C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti delle sedi Nazionali delle Associazioni di rappresentanza e di categoria U.N.C.I.-CONFSAL vigente, per il giorno \_\_\_\_\_, di n. \_\_\_\_\_ ore di permesso, dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_, di cui n. \_\_\_\_\_ ore di permesso retribuito rientranti nel limite del monte ore annualmente concesso e n. \_\_\_\_\_ ore di permesso non retribuito rientranti nel limite del monte ore annualmente concesso, per il seguente motivo:

---

---

---

Roma,

Il Richiedente \_\_\_\_\_

Il Presidente \_\_\_\_\_

# Tagli, ricalcoli e contributi per la pensione «flessibile»

## *Le cinque ipotesi al vaglio per incentivare le uscite*

Superare la rigidità delle regole attualmente vigenti per l'accesso alla pensione. Questo l'obiettivo del governo, che farà la sua scelta in autunno, inserendola nella legge di stabilità 2016: un veicolo obbligato, perché il nodo principale, in realtà, è comunque quello delle coperture.

Intanto però, si stanno delineando cinque criteri fondamentali, sui quali si stanno confrontando il governo, il Parlamento e lo stesso Inps. Queste possibili soluzioni vengono illustrate in dettaglio negli articoli di queste due pagine e si possono così riassumere:

l'applicazione del metodo contributivo in luogo di quello misto (post-Fornero o post-Dini) per chi sceglie di andare in pensione prima dei requisiti standard;

una penalizzazione economica correlata agli anni di anticipo;

la staffetta generazionale;

il ripristino delle "quote", cioè il raggiungimento di un valore minimo sommando gli anni di contribuzione e l'età;

l'estensione dell'attuale «opzione donna».


Il dibattito è avviato da tempo: buona parte di queste ipotesi, infatti, è già contenuta in proposte di legge presentate negli ultimi due anni e ora all'esame della commissione Lavoro della Camera, con l'obiettivo di arrivare a un testo unico condiviso. Tuttavia il governo sta a sua volta lavorando su questo fronte e non è detto che i due percorsi arrivino allo stesso punto. Anzi: il presidente della commissione Lavoro, Cesare Damiano, spinge molto la sua soluzione, contenuta nella proposta di legge 857, basata su una penalizzazione del 2% per ogni anno di anticipo del pensionamento rispetto ai 66 anni di età.

Durante la sua audizione in commissione, mercoledì scorso, il ministro del Lavoro Giuliano Poletti ha parlato sì di flessibilità, ma ha posto l'accento in particolare sulla staffetta generazionale. «La normativa ha realizzato un blocco rigido - ha affermato Poletti - senza possibilità di costruire percorsi in qualche modo alternativi e questo credo non sia una soluzione adeguata». Da qui la necessità di individuare delle possibilità di pensionamento anticipato, tenendo presente che il prossimo intervento deve evitare di aggiungere elementi di iniquità nel rapporto tra generazioni e la maggiore flessibilità in uscita non deve determinare ulteriori oneri per i giovani che hanno già un carico «rilevantissimo».

Inoltre, nell'individuare i meccanismi di flessibilità, ha aggiunto il ministro, si deve tener presente che se sono troppo onerosi per gli interessati diventano disincentivanti, mentre se c'è un eccesso di vantaggio potrebbero essere utilizzati troppo mettendo a rischio l'equilibrio finanziario del comparto previdenziale.

Il caso più noto, probabilmente, è quello dell'opzione donna, che consente di anticipare il pensionamento se le lavoratrici accettano il ricalcolo dell'assegno con il metodo contributivo. Un'opzione che scadrebbe quest'anno ma che si chiede venga prorogata. Altro punto di intervento ricordato dallo stesso Poletti sono le ricongiunzioni onerose. Un intervento per limitare i costi di questa operazione garantirebbe maggiore flessibilità perché lavoratori che oggi non riescono a raggiungere i requisiti vi potrebbero riuscire sommando le diverse posizioni previdenziali, senza quindi necessità di ricorrere a forme di flessibilità. E poi ci sono i lavori considerati usuranti, che potrebbero essere estesi a tipologie di impiego finora escluse.

Senza dimenticare gli esodati ancora in attesa di un intervento e, in prospettiva, una soluzione specifica per gli ultra cinquantacinquenni che perdono il lavoro senza avere i



### CORRELATI

Le cinque ipotesi allo studio per rendere le pensioni più flessibili

«Contratti e rappresentanza, nuove regole»

Corea del Sud, crescono i timori per il virus Mers. Oltre 2.300 in quarantena

Quel pioniere rivoluzionario di Adam Smith

Migranti, in 24 ore quasi 6mila arrivi. Alfano incontra il commissario Ue

requisiti per la pensione, con la prospettiva di rimanere inattivi per anni. Qui si dovrà decidere se intervenire con una misura previdenziale o assistenziale. Su questo specifico fronte, l'Inps dovrebbe entro giugno presentare una proposta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Prioschi

L'ANTICIPO CON TAGLIO

## Assegno a 62 anni alleggerito per sempre

Possibilità di andare in pensione con almeno 35 anni di contributi e un'età compresa tra i 62 e i 70 anni, con conseguente taglio o maggiorazione dell'assegno previdenziale. Questa ipotesi di flessibilità è contenuta nella proposta di legge 857 del 2013 che ha come primo firmatario l'onorevole ed ex ministro del Lavoro Cesare Damiano.

La soluzione è rivolta ai lavoratori di tutti i comparti (pubblico, privato, autonomo), uomini e donne, e individua i 66 anni di età e i 35 di contribuzione quale punto di riferimento. Rispettando il minimo contributivo, però, è possibile variare l'età del pensionamento a patto che l'importo dell'assegno sia pari almeno a 1,5 volte l'importo di quello sociale.

In base alla normativa attuale, per accedere alla pensione di vecchiaia sono necessari almeno 20 anni di contributi e un'età che per gli uomini è di 66 anni e 3 mesi, mentre per le donne oscilla tra i 66 anni e 3 mesi delle dipendenti del pubblico impiego e i 63 anni e nove mesi per chi lavora nel privato.

In base al progetto di legge 857, se ci si ritira dal lavoro prima dei 66 anni, l'importo del trattamento subisce un taglio di due punti percentuali per ogni anno di anticipo, arrivando a un massimo dell'8 per cento. Il taglio si riduce se si possono vantare oltre 35 anni di contributi. Per esempio chi ne ha 38 e va in pensione a 62 anni subisce una decurtazione del 6,9%, mentre con 40 la limatura scende al 3 per cento.

Viceversa, se si resta al lavoro oltre l'età di riferimento, si matura un assegno più consistente del 2% per ogni anno di età, fino a un +8% a 70 anni. In questo caso avere più di 35 anni di contributi non incide sul "premio". Va rilevato, peraltro, che la normativa attuale non consente ai dipendenti pubblici di rimanere al lavoro raggiunti i requisiti.

In alternativa, sempre secondo il progetto di legge 857, chi ha almeno 41 anni di contributi può andare in pensione a prescindere dall'età anagrafica. Attualmente la pensione anticipata indipendentemente dall'età richiede 42 anni e 6 mesi di contributi per gli uomini e un anno in meno per le donne. Inoltre, fino al 2014, chi vi accedeva prima dei 62 anni subiva una penalizzazione economica sulla quota di trattamento relativa all'anzianità contributiva ante 2012 pari all'1% per ognuno dei primi due anni di anticipo e del 2% per ogni ulteriore anno.

Questa ipotesi di flessibilità in uscita raccoglie consensi trasversali in commissione Lavoro alla Camera. Presentata da esponenti del Pd, viene valutata positivamente da Forza Italia e anche la Lega potrebbe sostenerla. Tuttavia non è detto che sia la soluzione a cui sta pensando il governo, almeno per quanto riguarda la portata della penalizzazione per chi anticipa. Durante la sua audizione presso la commissione, il 3 giugno, il ministro del Lavoro Giuliano Poletti non ha dato riscontro al deputato Walter Rizzetto che ha chiesto se i 66 anni di età e il taglio dell'8% sono ritenuti sostenibili o se si stanno ipotizzando penalizzazioni più consistenti. Inoltre c'è il nodo costi, che nel progetto di legge non è toccato ma che, come ha affermato Cesare Damiano nei giorni scorsi «sono impegnativi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

M. Pri.

CORRELATI

Età più  
contributi  
senza  
penalizzazioni

Calcolo  
contributivo e  
bonus per i  
figli

Le cinque  
ipotesi allo  
studio per  
rendere le  
pensioni più  
flessibili

Per la  
competitività  
aziendale la  
sfida dell'age  
management

## LA STAFFETTA GENERAZIONALE

# Orario ridotto e pensione per far entrare nuove leve

L'uscita dei lavoratori prossimi alla pensione porta la necessità di formare nuove generazioni che vadano a sostituire quelli più anziani. Con la staffetta generazionale, citata più volte dal ministro Poletti negli ultimi giorni si può prevedere la possibilità di sostituire una parte delle persone che maturano i requisiti pensionistici con l'ingresso di giovani. Così facendo si riuscirebbe a incrociare il tema dell'occupazione giovanile e dell'investimento in conoscenza delle imprese. In tale contesto inoltre si lega la questione dei lavoratori socialmente utili (Lsu) che dovrebbero essere utilizzati su percorsi di uscita e di invecchiamento attivo. Già alla fine degli anni Novanta, nel pubblico impiego, era stata prevista una norma (poco utilizzata) che potrebbe essere riutilizzata in questa occasione. La Finanziaria del governo Prodi (legge 662/1996) aveva previsto l'emanazione di norme regolamentari per la definizione dei criteri e delle modalità applicative delle disposizioni concernenti il trattamento di pensione e di anzianità e, in deroga al regime di non cumulabilità previsto per il pubblico impiego, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche. Tali lavoratori, naturalmente, beneficiano di una pensione ridotta in misura corrispondente alla percentuale di part time di lavoro svolto presso l'ente. In pratica incasserebbero una pensione ridotta e uno stipendio per la prestazione lavorativa. Il tutto a beneficio delle casse dell'Inps, che pagherebbe – in un primo momento - una pensione più bassa e continuerebbe a incassare i contributi sulla parte di stipendio erogata all'interessato, oltre alla parte relativa alla retribuzione del neo assunto. Se tale soluzione potrebbe essere di aiuto per il settore privato (non solo nei settori ad elevato apporto artigianale), nel pubblico impiego sarebbe necessario rivedere le modalità con le quali è possibile effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Naturalmente, una volta che il lavoratore-pensionato decidesse di cessare definitivamente il proprio rapporto di lavoro si vedrebbe ricalcolare il trattamento pensionistico, considerando anche le ulteriori retribuzioni percepite. Finora la norma è applicabile a condizione che il lavoratore abbia già raggiunto un diritto a pensione. Considerando le elevate anzianità contributive oggi richieste per il pensionamento anticipato e il requisito anagrafico di 66 anni 3 mesi per il conseguimento di quello di vecchiaia, il ricorso a tale istituto potrebbe risultare poco allettante. Tuttavia l'utilizzo di questa possibilità potrebbe essere incentivato prevedendo la trasformazione incentivata (o obbligatoria) a part time quando al lavoratore mancano un certo numero di anni per la pensione, così da garantire l'ingresso di nuove leve. L'aspetto finanziario da valutare è quello di garantire copertura piena – o integrata – affinché il trattamento pensionistico erogato alla cessazione sia in linea con quello che il lavoratore avrebbe maturato se non fosse andato in part time.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fabio Venanzi

## IL RICALCOLO CON IL CONTRIBUTIVO

## Assegno in base a quanto effettivamente versato

Il ricalcolo dei trattamenti pensionistici utilizzando il metodo contributivo ufficialmente non è nelle intenzioni del governo ma non è da escludere a priori, tanto più che nelle scorse settimane se ne è parlato più volte. Inoltre le peculiarità del sistema contributivo sono state sottolineate ripetutamente dall'Inps guidata dal presidente Tito Boeri che con l'operazione "Inps a porte aperte" ha evidenziato come molti dei trattamenti in pagamento oggi subirebbero una consistente decurtazione, spesso superiore al 30%, se ricalcolati con il contributivo.

Il sistema contributivo è nato nel 1996, per effetto della riforma Dini e finora le pensioni messe in pagamento con tale sistema sono di due tipologie. La prima relativa a lavoratori contributivi puri (cioè privi di anzianità contributiva al 1995) e che hanno maturato negli anni passati il diritto a pensione. La seconda riguarda i cosiddetti optanti e, in particolar modo, le donne che hanno deciso di accedere alla pensione di anzianità rinunciando a una parte significativa del proprio assegno pur di poter lasciare prima il mondo del lavoro (si veda articolo a fianco). In questo caso la "ricostruzione" dei contributi accumulati (montante) al 31 dicembre 1995 avviene prendendo a riferimento le retribuzioni di un determinato numero di anni (massimo dieci) in funzione del sistema di calcolo applicabile (ex retributivo o misto). Pertanto, il "ricalcolo" al contributivo in questi casi non sarà mai un conteggio effettivo sulle contribuzioni versate dal lavoratore e dal datore di lavoro in costanza di attività lavorativa.

Tuttavia ciò non toglie che governo e Inps mettano a punto un sistema che consenta un effettivo ricalcolo contributivo su tutta la carriera lavorativa. Soluzione che necessita però di ricostruire le effettive retribuzioni. Nel pubblico impiego, per esempio, si incontra la difficoltà di sapere quelle che sono le retribuzioni antecedenti il 1996. Infatti per i dipendenti iscritti alla Cassa Stato, solo il datore di lavoro è a conoscenza delle retribuzioni erogate negli anni. Solo con la riforma Dini (legge 335/1995) sono state denunciate le retribuzioni e quindi sono note le relative contribuzioni. Per i dipendenti degli altri comparti (enti locali, sanità, eccetera) iscritti alla Cpdel, Cps, Cpi, Cpug sono note anche le retribuzioni antecedenti il 1996 considerato che il pagamento dei contributi avveniva tramite l'emissione dei ruoli. Il calcolo retributivo è noto che risulta più vantaggioso, poiché prende a riferimento le retribuzioni degli ultimi di carriera lavorativa che verosimilmente risultano essere maggiori di quelle di inizio carriera. Il sistema contributivo ha il pregio di tenere in considerazione le retribuzioni (e quindi le contribuzioni) effettivamente erogate, restituendo sotto forma di pensione il valore accumulato e rivalutato nel corso dell'intera vita lavorativa, tenendo conto anche dell'età posseduta dal lavoratore al momento del pensionamento. A una maggiore età anagrafica corrisponderà un importo di pensione più elevato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fa. V.

## LE OPZIONI PER LE DONNE

# Calcolo contributivo e bonus per i figli

In tema di flessibilità in uscita le donne possono contare su almeno due soluzioni già disponibili e che costituiscono la base su cui sono state costruite alcune proposte di legge all'esame della commissione Lavoro della Camera.

Quella comunemente conosciuta come "opzione donna" è la più famosa: introdotta in via sperimentale fino al 2015 dall'articolo 1, comma 9, della legge 243/2004 (riforma Maroni), consente di andare in pensione con 35 anni di contributi e 57 anni di età (58 per le autonome - requisiti innalzati di 3 mesi per l'adeguamento alla speranza di vita), però a fronte del calcolo del trattamento interamente con il metodo contributivo. Ciò comporta una riduzione dell'assegno di almeno il 25-30 per cento.

I numeri testimoniano che, pur a fronte di una penalizzazione consistente sul piano economico, l'opzione donna negli ultimi tre anni, a fronte dell'incremento dei requisiti standard, è stata scelta da un numero crescente di lavoratrici: dalle 1.377 pensioni liquidate nel 2011 si è passati alle 5.646 del 2012 fino alle 11.527 del 2014.

In base alla legge 243/2004 l'opzione è valida per tutto il 2015, anno entro cui devono essere maturati i requisiti di accesso alla pensione (che poi, per effetto delle finestre mobili, scatta effettivamente fino a 19 mesi dopo). L'Inps, con la circolare 35 del 2012, ha detto invece che entro il 2015 deve essere maturata la decorrenza della pensione.

Su questa interpretazione si è acceso un dibattito all'interno del Parlamento ma anche nel governo. Come confermato mercoledì scorso dal ministro del Lavoro Giuliano Poletti in audizione alla commissione Lavoro della Camera, il suo dicastero e l'Inps propendono per il termine del 2015 quale data per la maturazione dei requisiti, mentre il ministero dell'Economia per la decorrenza della pensione. Su questo punto le divergenze di opinione non sono ancora state risolte e quindi non si capisce bene cosa potrà succedere, ma la deputata Maria Luisa Gneccchi auspica che si arrivi semplicemente a una corretta interpretazione della legge senza prevedere ulteriore copertura finanziaria (nel medio lungo periodo, peraltro, l'opzione determina un risparmio sui conti previdenziali).

In questo contesto il progetto di legge 2046, primo firmatario Massimiliano Fedriga, prevede un'estensione del periodo di sperimentazione dell'opzione donna fino al 2018, termine da intendersi valido per perfezionare i requisiti della pensione.

Altro strumento di flessibilità è previsto dall'articolo 1, comma 40, della legge 335/1995. Alle donne soggette al sistema contributivo è riconosciuto un anticipo di età rispetto a quanto richiesto per la pensione di vecchiaia pari a quattro mesi per ogni figlio con un massimo complessivo di un anno. Ebbene alcuni progetti di legge chiedono di portare questa agevolazione a un anno per figlio con un massimo di 5 anni o anche di riconoscere tre anni di contribuzione figurativa per ogni figlio.

La proposta di legge 1879 del 2013, a firma del deputato Edmondo Cirielli, fissa invece a 63 anni l'età minima per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con una penalizzazione dell'assegno pari al numero di anni di anticipo rispetto ai requisiti standard, diviso la speranza di vita alla data di cessazione dal lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

M. Pri.

## CORRELATI

Calcolo contributivo e bonus per i figli

Perché l'economia arranca / Un mondo di anziani: ora la demografia frena la crescita

Età più contributi senza penalizzazioni

Contributivo senza premi

Età pensionabile, più donne statali scelgono il rinvio



## Ma i conti pubblici restano inflessibili

Con una spesa che vale oltre il 16% del Pil è naturale che le pensioni costituiscano uno dei punti più sensibili della finanza pubblica.

L'incidenza sui conti pubblici non lascia troppo spazio a manovre previdenziali generose che invertano la rotta rispetto al contenimento della spesa. A meno che non si vada a tagliare in altri capitoli del bilancio statale. Un esercizio, però, sempre più difficile.

Continua pagina 3 di Maria Carla De Cesari e Claudio Pinna

Continua da pagina 1 All'indomani della riforma Fornero - introduzione del contributivo pro rata per tutti, aumento dell'età del pensionamento e cancellazione delle pensioni d'anzianità (e, per la verità, anche delle finestre tra maturazione dei requisiti e decorrenza degli assegni), adeguamento automatico dei requisiti contributivi e anagrafici con il crescere della speranza di vita - era verosimile pensare che la componente finanziaria avesse trovato uno stabilizzatore "intelligente" che avrebbe messo al riparo i conti pubblici. Come ricostruisce la Ragioneria nel rapporto sulle pensioni 2014, le riforme che si sono succedute dal 2004 hanno generato - fino al 2050 - una riduzione dell'incidenza della spesa pensionistica di circa 60 punti percentuali di Pil. Di questi, due terzi sono da ascrivere alla legge Fornero.

Nonostante i risultati riconosciuti alla riforma del 2011, da tempo si è avviato il dibattito su come intervenire rispetto al carattere "monolitico" della legge: vale a dire l'impossibilità di uscire un po' prima del calendario ufficiale, in cambio di una riduzione proporzionale dell'assegno. Allora, la risposta a chi contestava la chiusura era stata stata, ancora una volta, di tipo finanziario: nella sostanza «non ci sono le coperture». Perché la situazione è cambiata?

Non ci sono novità dal punto di vista della necessità di coperture (che variano a seconda dei meccanismi proposti, si vedano gli articoli in questa pagine).

Tuttavia, al netto delle posizioni di quanti ignorano (o fanno finta di ignorare) i conti della previdenza e i riflessi sul bilancio pubblico, occorre riconoscere che la cura Fornero era dettata dalla necessità di evitare il black out finanziario del Paese e dalla speranza che l'economia avrebbe iniziato presto a marciare in senso positivo, con la creazione di posti di lavoro, con una quota di assunzioni tra i giovani e tra quanti, più anziani, erano stati espulsi dal mercato del lavoro.

La crisi, però, si è rivelata lunghissima, visto che solo ora si vedono i primi segnali di ripresa e, nel frattempo, i disoccupati hanno raggiunto cifre stratosferiche (oltre il 40%) tra gli under 30.

Nelle aziende che hanno resistito, il turn over si è bloccato, i dipendenti sono invecchiati, con tutte le difficoltà di gestire una forza lavoro sì competente ma, forse per ragioni anagrafiche, poco innovativa. Occorre poi ricordare quanti, anche dopo i 65 anni, sono chiamati a svolgere funzioni fisiche faticose (senza rientrare nella classificazione dei lavori usuranti). Senza un turn over regolare, poi, il passaggio di competenze tra anziani e giovani viene compromesso, con ripercussioni sulla qualità del lavoro e del prodotto: insomma, sui fattori competitivi.

Tutto questo va considerato sul piano previdenziale. Un sistema a ripartizione, in cui le pensioni sono pagate dai contributi degli attivi, sta in equilibrio solo se i contributi (e i lavoratori) sono maggiori dell'ammontare delle pensioni.

A tutto questo va aggiunto che, a regime e in proiezione futura, il sistema contributivo per il calcolo delle prestazioni richiede contributi adeguati, per importi e per durata temporale, tali da scongiurare assegni troppo bassi una volta raggiunta l'età della pensione. Quindi occorre fare in modo che non ci siano eccessivi "buchi" nella dote previdenziale di ciascuno, in special modo dei giovani che avranno l'assegno determinato solo con il metodo contributivo, più avaro del calcolo retributivo.

Infine, c'è da evidenziare un terzo elemento: occorre evitare che, nelle ristrutturazioni aziendali, specie nelle Pmi, i lavoratori più anziani vengano semplicemente espulsi dal mercato del lavoro, senza speranza di trovare un'occupazione e senza i requisiti per andare in pensione.

Per questo l'introduzione di forme attraverso le quali i lavoratori possono essere accompagnati al pensionamento, con la possibilità di inserire i giovani, appare opportuna.

Però occorre tenere presente una serie di punti fermi. La soluzione non potrà provenire esclusivamente attraverso un intervento dei sistemi pubblici ma anche di quelli privati finanziati a capitalizzazione e andrà ricercata mediante il giusto mix di impegno tra lavoratori, imprese e finanza pubblica.

In cambio di un anticipo sui tempi di uscita il lavoratore dovrà essere disponibile a ricevere una prestazione più contenuta, anche in misura significativa, rispetto a quella che avrebbe maturato al pensionamento di vecchiaia (in particolare in presenza di pensionamenti significativamente anticipati).

La politica dovrebbe, invece, rafforzare e incentivare l'utilizzo dei fondi pensione che possono, per esempio, essere

chiamati a integrare il reddito dei lavoratori-pensionandi se si favorisse il ricorso al part time per quanti sono vicini alle pensioni. Si dovrebbero però ripensare le scelte effettuate con la legge di Stabilità 2015, con la quale si è concessa la facoltà di dirottare il Tfr maturando dai fondi pensioni alla busta paga. Questa impostazione “subito il cash” non aiuta i lavoratori a ritenere la pensione frutto del risparmio previdenziale e non una specie di retribuzione differita che non si sa quale entità debba pagare.

Da ultimo, sarebbe opportuno un tentativo per rendere più appetibile e meno oneroso lo strumento dei prepensionamenti a carico delle imprese definito dalla riforma del lavoro del 2012. L’apporto dello Stato, per esempio, potrebbe concretizzarsi nel riconoscimento di una quota di contributi figurativi, così da alleggerire il conto delle imprese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Maria Carla De Cesari

Claudio Pinna

# Cedolare e bonus lavori si fanno largo nei 730

*Nelle dichiarazioni 2015 crescono le detrazioni sulle ristrutturazioni e i mobili - Calano mutui e spese di istruzione*

Se nel 730 di quest'anno avete inserito i bonus fiscali per le ristrutturazioni, siete in buona compagnia. La detrazione del 50% sul recupero edilizio è presente in una dichiarazione su quattro tra quelle trasmesse finora dal Caf Acli ed è uno degli sconti fiscali che hanno visto aumentare di più il numero dei beneficiari rispetto agli anni scorsi, insieme ai bonus per il risparmio energetico e l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

Tra i proprietari di casa cresce anche il numero di quelli che scelgono la cedolare secca sugli affitti. Mentre - in generale - aumentano i contribuenti che detraggono gli scontrini farmaceutici e le altre spese sanitarie, così come quelli che deducono i contributi per colf e badanti. Diminuiscono, al contrario, coloro che sfruttano gli sconti fiscali sui mutui prima casa, le assicurazioni sulla vita, le spese di istruzione e gli affitti degli studenti fuori sede.

I dati elaborati dal Caf Acli per Il Sole 24 Ore offrono un primo spaccato sulle dichiarazioni fiscali del 2015, relative ai redditi 2014. Anche se manca ancora un mese al termine per l'invio (7 luglio, salvo proroghe), la mole del campione - 900mila modelli 730 trasmessi finora alle Entrate - permette già di cogliere i primi trend delle scelte dei contribuenti.

Trattandosi di modelli compilati e trasmessi da un intermediario, invece, non si vede ancora alcun effetto legato al "fai-da-te" della dichiarazione precompilata: i modelli predisposti dal fisco, in questo caso, sono una base di lavoro per gli intermediari fiscali, ma di per sé non comportano un aumento né una diminuzione del ricorso agli sconti fiscali, perché l'eventuale integrazione o correzione viene curata da un professionista. «Se ci sarà, questa variazione, potrà essere misurata solo più avanti, e comunque riguarderà soltanto i contribuenti che invieranno da sé il 730», commenta il direttore del Caf Acli, Paolo Conti.

Guardando i dati in prospettiva, si scopre che molte scelte fiscali dei contribuenti sono dettate dalla necessità più che dalla convenienza. Lo si vede, per esempio, nel calo della detrazione sui mutui, che rispecchia il *credit crunch* e la crisi recente dell'immobiliare. O, ancora, nella diminuzione delle detrazioni per spese di istruzione e affitti di studenti fuori sede.

Dove si intravedono valutazioni di pura convenienza fiscale, invece, è nelle opzioni per la cedolare secca e nelle detrazioni sui lavori edilizi.

La "tassa piatta" sulle locazioni a canone libero mostra una crescita costante da quando è stata introdotta nel 2011. Una crescita frutto anche dell'incremento della tassazione ordinaria, tra taglio delle deduzioni forfetarie e ritocco alle addizionali Irpef. Ma è la cedolare sui contratti concordati a crescere di più, grazie soprattutto al taglio dell'aliquota sostitutiva - ridotta al 10% nel quadriennio 2014-2017 - che rende praticamente imbattibile questa formula fiscale.

La convenienza fiscale è la bussola che guida anche i bonus sui lavori in casa: in questo caso, la detrazione del 50% pare essere la misura di gran lunga più apprezzata, anche più del 65% sul risparmio energetico, che pure nel 2014 ha visto crescere il numero di beneficiari. Di fatto, in due anni e mezzo di applicazione - dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014 - la detrazione del 50% ha "sorpasato" il vecchio 36% per numero di contribuenti che la indicano nel 730, anche contando chi aveva fatto i lavori negli anni scorsi. Incide probabilmente la burocrazia alleggerita rispetto ai bonus per l'efficienza energetica e la possibilità di sfruttare il tandem con la detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici: un'agevolazione, quest'ultima, che ha quasi raddoppiato la sua diffusione l'anno scorso.

A livello territoriale si conferma il trend generale: gli sconti del fisco continuano a essere più sfruttati al Nord. «La differenza è evidente soprattutto tra le detrazioni edilizie -

conclude Conti -, che richiedono maggiore capacità di investimento iniziale».

---

**IL CANONE MEDIO 345 EURO** È l'incasso mensile dichiarato da chi applica la cedolare al 21%

---

## CORRELATI

Avanti con le riforme, ora serve più fiducia

Immobili, coniugi, contributi: le trappole del nuovo «730»

Una «semplificazione» informatica contro il buon senso

Una «semplificazione» informatica contro il buon senso

## Crisi e fonti rinnovabili tagliano le emissioni

Una scossa ha colpito il bilancio energetico nazionale, rivoluzionando la mappa delle fonti energetiche utilizzate per garantire i consumi interni, con riflessi diretti sull'inquinamento prodotto. Una metamorfosi che ha preso forma in meno di venticinque anni. L'esplosione della crisi economica, insieme all'aumento della quota di consumi da fonti rinnovabili, ha determinato una sensibile riduzione delle emissioni di gas serra, in particolare dal 2007 in poi. È uno scenario notevolmente mutato, quello dell'energia in Italia dal 1990 al 2013. A dirlo sono i dati del rapporto Ispra 2015 «Emissioni nazionali di gas serra» elaborati nell'Infodata del Lunedì. I combustibili di origine fossile rappresentano ancora il principale vettore del sistema energetico nazionale. In particolare, i prodotti petroliferi rappresentano la componente prevalente, seppur scesa dal 58,7% del 1990 al 35,9% del 2013. Nello stesso periodo si registra un incremento della quota di gas naturale utilizzato (dal 25,5% al 35,9%) e un andamento oscillante intorno all'8% dei combustibili solidi. D'altro canto le fonti rinnovabili hanno un andamento complementare: dal 1990 al 2007 l'incremento è stato costante fino al 6,5% dei consumi nazionali, seguito da un vero e proprio boom che le ha spinte a quota 16,5% nel 2013. Le sorgenti rinnovabili prevalenti sono storicamente la geotermia e l'idroelettrico, che fino al 2000 fornivano insieme circa l'84% dell'energia rinnovabile. Il resto era soddisfatto soprattutto da biomasse e rifiuti, arrivati nel 2013 a coprire fino al 51,2% delle rinnovabili. Anche lo sprint del solare fotovoltaico e dell'eolico è arrivato a contribuire in modo significativo (insieme rappresentano circa l'11,9% dell'energia "pulita"). Il risultato di questa "trasformazione energetica" si riscontra sugli agenti inquinanti: mentre fino al 2004 le emissioni di gas serra mostravano un andamento crescente, successivamente è iniziato il declino, ulteriormente accelerato per effetto della crisi economica dal 2009 in poi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Michela Finizio

Innovazione/1. Nel corso della crisi il ruolo del pubblico è calato ma il sostegno privato ha tenuto e gli addetti dedicati sono cresciuti del 25%

## Sprint per la ricerca da bonus e patent box

*Secondo l'Airi il mix tra le due misure farà aumentare gli investimenti tra il 5% e il 7% entro il 2019*

«Bonus ricerca» operativo, patent box in dirittura d'arrivo e germogli di ripresa: un mix di ingredienti che renderà più favorevole l'habitat per gli investimenti in Ricerca & sviluppo delle imprese nei prossimi cinque anni. Ne è convinta l'Airi, Associazione italiana per la ricerca industriale. «Ci attendiamo - spiega il presidente Renato Ugo - una crescita della spesa in innovazione delle imprese tra il 5 e il 7% da qui al 2019 (ultimo anno di validità del «bonus») per arrivare intorno ai 12 miliardi».

Non si tratterà di un vero e proprio risveglio, perché a dispetto dei luoghi comuni, dati alla mano si scopre che anche negli anni bui della crisi gli investimenti delle aziende hanno tenuto. Anzi, nel 2014 si è registrato persino un timido incremento della spesa in innovazione e delle richieste di brevetto, all'Ufficio italiano e a livello europeo. Nel 2008 le aziende hanno infatti destinato 10,17 miliardi alla R&S, nel 2013 si è invece passati a 10,9 e lo scorso anno è stata superata quota 11 miliardi, vale a dire il 54% del valore totale della spesa. Un'avanzata significativa, ma ancora distante dalla performance di altri Paesi, concorrenti agguerriti sui mercati internazionali. Basti pensare che in Germania la spesa delle imprese in innovazione vale il 68% del totale, negli Usa sfiora il 70% e in Giappone ben il 77 per cento. «Il dato italiano - spiega però Ugo - è probabilmente sottostimato, perché non tiene conto della cosiddetta innovazione sommersa, effettuata dalle imprese più piccole che non vengono rilevate dalle statistiche, ma la distanza è comunque ampia». Un altro indizio che conferma l'inversione di tendenza italiana è anche l'aumento del 25% del numero di addetti dedicati, che oggi hanno oltrepassato le 133mila unità, di cui circa 50mila ricercatori.

Il sostegno pubblico ha invece registrato un trend in diminuzione. La spesa dello Stato, secondo le stime dell'Airi, è infatti passata dai 9,9 miliardi del 2008 agli 8,5 miliardi nel 2014: un dato che ci colloca all'ultimo posto tra i big mondiali. Berlino ha invece seguito la direzione opposta, passando da 19,7 a 25,7 miliardi.

Nel 2014, inoltre, le aziende italiane si sono dimostrate più propense a registrare le proprie invenzioni industriali. Nel primo semestre le registrazioni all'Ufficio italiano marchi e brevetti sono aumentate del 4,8% rispetto ai primi sei mesi del 2008. Segnali incoraggianti anche dalle domande italiane di brevetto all'Epo, l'Ufficio europeo di Monaco di Baviera, che lo scorso anno sono cresciute dello 0,5% rispetto al 2013. Qualcosa si muove, ma il livello raggiunto è ancora lontano da quello del 2008. In aumento anche le richieste di protezione al Wipo, l'organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, che hanno segnato +1,3% nel 2013 (l'ultimo dato disponibile) rispetto all'anno precedente e un rialzo del 2,3% a confronto con il 2008.

È questo lo scenario in cui prenderanno le mosse il credito d'imposta e il patent box (si veda l'articolo in basso). Per il primo è già stato firmato il decreto attuativo, il secondo - assicurano dal Tesoro - verrà invece finalizzato nei prossimi giorni. Secondo Ugo, i due strumenti «rappresentano un riconoscimento del rischio dell'innovazione da parte dello Stato che contribuirà a dare slancio agli investimenti». Il presidente dell'Airi si aspetta «un forte interesse da parte delle imprese, soprattutto quelle di informatica, digitale e meccanica». Il carattere incrementale del «bonus ricerca», che non si applicherà su tutta la spesa in R&S, ma solo su quella in aumento rispetto alla media degli ultimi tre anni, «può rappresentare un fattore di criticità, perché renderà il sostegno limitato, ma si tratta comunque di un primo segnale incoraggiante. Ora - conclude - occorre mettere in campo una politica industriale per recuperare competitività».

---

**LE STIME DELL'AIRI DA QUI AL 2019 +7%**  
Aumento massimo degli investimenti delle imprese in R&S

Innovazione/2. Credito d'imposta con tempi e risorse limitati mentre il patent box offre esenzione fiscale parziale con l'incognita del luogo

## Due opportunità in evoluzione

Sembra arrivata ormai al capolinea l'attesa per la piena operatività del credito d'imposta per gli investimenti in R&S previsto dalla Legge di Stabilità. Il decreto attuativo, firmato dal ministro Guidi ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, darà infatti il via alla stagione del bonus, che chiuderà i battenti il 31 dicembre 2019 (sempre che non si realizzi l'intento di renderlo "semi-strutturale").

La misura di aiuto, destinata a tutti i titolari di reddito d'impresa, senza alcuna esclusione, va letta come uno stimolo ad avviare investimenti in tale settore per le imprese che, precedentemente, trascuravano questa delicata fase dell'attività produttiva. Non può dirsi, invece, un incentivo destinato a chi, di contro, ha già una propensione consolidata ad investire in R&S. Di fatti, il credito d'imposta premia i soli "incrementi" di spesa, rispetto alla media degli investimenti operati nel triennio precedente. La sola spesa incrementale così ottenuta, va poi moltiplicata per la percentuale di agevolazione, pari al 25 per cento, elevabile al 50% in alcuni specifici casi.

Per fruire dell'agevolazione, il totale degli investimenti in R&S realizzati nell'esercizio agevolato non può essere inferiore a 30mila euro. La norma, poi, fissa un tetto massimo di cinque milioni di euro di godimento annuo dell'agevolazione. Il legislatore dà una puntuale definizione della spesa in R&S, che va dai lavori sperimentali o teorici svolti, fino alla ricerca pianificata e all'acquisizione di conoscenze e tecnologie.

Nell'ambito di tale definizione, costituiscono spesa agevolata: il personale altamente qualificato impiegato nell'attività di R&S; le quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio, di costo non inferiore a 2mila euro, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per R&S; i contratti di ricerca stipulati con Università e organismi di ricerca; le competenze tecniche e privative industriali specifiche.

Proprio per le prime tre categorie di spesa, il bonus è attribuibile nella misura del 50% del costo incrementale.

Le spese in R&S rendicontate dovranno essere supportate da apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale. La certificazione delle spese andrà allegata al bilancio.

Sarà invece finalizzato questa settimana il cosiddetto «patent box», la cui fase applicativa è resa più delicata dal rispetto degli stringenti vincoli comunitari. La norma, introdotta dalla Legge di Stabilità e modificata dal recente DL n. 3/2015, dispone l'esenzione parziale dalle imposte sui redditi e dall'Irap, nella misura del 30% nel 2015, del 40% nel 2016 e del 50% dal 2017, per i redditi derivanti dall'utilizzo di brevetti, marchi commerciali, opere dell'ingegno e altri beni immateriali.

Allo stato sono molte le perplessità cui si attende di avere risposta. Prima fra tutte, la questione del "luogo" dove realizzare gli investimenti in R&S. Condizione essenziale, infatti, per rientrare nel regime di tassazione agevolata è che vengano svolte, anche attraverso enti esterni di ricerca, attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla realizzazione dei marchi, dei brevetti o dei beni immateriali oggetto della agevolazione. Va chiarito, in sintesi, se dette attività debbano essere svolte in Italia o anche all'estero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessandro Sacrestano

### CORRELATI

Anas, piano da 3-4 miliardi per la manutenzione delle strade

Efficienza energetica al Sud, sbloccati i 120 milioni Ue, domande dal 30 giugno

Efficienza energetica al Sud, sbloccati i 120 milioni Ue, domande dal 30 giugno

«Contratti e rappresentanza, nuove regole»

Il bonus ricerca può arrivare al 50%

Dichiarazioni. Le regole per il trasferimento e l'indicazione nel modello Unico

## Fusioni e scissioni, così si «ereditano» gli interessi

### *I test di vitalità e patrimonio netto determinano la deducibilità*

Nelle operazioni di fusione e scissione tra società, un aspetto da monitorare con attenzione è la possibilità di "lasciare in eredità" alle società beneficiarie gli interessi passivi non dedotti e altre componenti in grado di abbattere il reddito d'impresa, come le perdite riportate a nuovo, l'eccedenza del Rol e il bonus relativo all'Ace. Tutti elementi cui fare particolare attenzione anche ai fini del modello Unico, per le operazioni avvenute nel 2014.

Nella fusione, la società risultante subentra nei diritti della società fusa, come recita l'articolo 172, comma 4, del Tuir. Una disposizione analoga vige anche per la scissione, solo che in questo caso le posizioni soggettive della società scissa andranno ripartite tra le beneficiarie aventi causa, o tra beneficiaria e scissa nel caso di scissione parziale.

Nell'ambito dei «diritti» trasferiti vanno annoverati anche gli interessi passivi non dedotti dalla società dante causa della fusione o della scissione, per eccedenza rispetto al 30% del Rol. In particolare, se la società risultante dall'operazione straordinaria presenta un Rol capiente, questo diritto si trasforma in una variazione diminutiva nel modello Unico dell'incorporante o della beneficiaria. In questo senso si pronunciano anche le istruzioni al modello Unico, in cui si specifica che nel rigo Rf 118, colonna 2, vanno indicati gli interessi passivi non dedotti dalle società fuse o scisse, in quanto eccedenti il 30% del Rol.

Tuttavia il trasferimento di tali componenti negativi da chi li ha prodotti e non dedotti (la società dante causa della fusione o scissione) a chi li intende fruire (la società avente causa) deve avvenire nel rispetto di alcune regole che è opportuno segnalare.

#### **Perdite e interessi non dedotti**

Gli interessi passivi non dedotti possono essere portati a nuovo e trasferiti alla società incorporante o beneficiaria solo se vengono rispettati i test di vitalità e patrimonio netto previsti per il riporto a nuovo delle perdite.

In particolare, va fatta attenzione al test del patrimonio netto, considerando che secondo la tesi espressa dall'agenzia delle Entrate con la circolare 19/E/2009 il confronto con va eseguito sommando interessi passivi e perdite e confrontandoli con il patrimonio netto (inteso come il patrimonio risultante dall'ultimo bilancio e al netto dei conferimenti eseguiti dai soci negli ultimi 24 mesi). Non è ammessa, quindi, una doppia operazione di tipo autonomo, che metta a confronto gli interessi passivi con il patrimonio netto e le perdite con il patrimonio netto.

Questa interpretazione, certamente penalizzante per il contribuente, potrebbe far emergere un ammontare eccedente il patrimonio netto non riportabile a nuovo dalla incorporante o beneficiaria.

Ipotizziamo che per una società fusa la somma di perdite fiscali (400) e interessi passivi eccedenti il 30% del Rol (200) sia pari a 600 a fronte di un patrimonio netto di 500. A questo punto la società incorporante dovrebbe decidere a quale valore rinunciare, se a 100 di interessi passivi o 100 di perdite o un mix di entrambi i valori.

Nel caso specifico della scissione occorre ricordare che la circolare 9/E/2010 aveva stabilito un'esimente all'applicazione del test di vitalità e patrimonio netto, cioè l'ipotesi in cui la beneficiaria sia neocostituita, poiché in tal caso non vi è il pericolo di una compensazione intersoggettiva delle perdite. Nulla ha detto la citata circolare sugli interessi passivi eccedenti il Rol, ma se le limitazioni al riporto a nuovo di questi ultimi sono il frutto della assimilazione alla perdite, è logico concludere che se non vi è nessun limite di riporto a nuovo delle perdite non vi sarà nessun limite nemmeno per gli interessi passivi. Quindi si può ritenere che la beneficiaria neocostituita possa utilizzare senza

#### CORRELATI

Consulenza,  
segnali di  
fiducia

Ires anche  
per le  
imprese in  
perdita

Fusioni e  
scissioni,  
così si  
«ereditano»  
gli interessi

Per le perdite  
precedenti il  
limite è di  
cinque anni

FUSIONI /  
Perdite e  
interessi: per  
il riporto un  
doppio  
esame

condizioni gli interessi passivi non dedotti dalla scissa.

**Il periodo «virtuale»**

In caso di retrodatazione dell'effetto della operazione straordinaria all'inizio dell'esercizio, un eventuale non superamento dei test comporta la necessità di individuare la perdita del periodo d'imposta virtuale che va dall'inizio dell'esercizio alla data di effetto della fusione o scissione, per renderla indeducibile.

Questa norma si applica anche agli interessi passivi, secondo quanto affermato dalla circolare 19/E/2009, par. 2.8 e ciò sembra comportare la necessità di eseguire un calcolo di deducibilità degli interessi passivi da eseguirsi sul periodo d'imposta virtuale sopra richiamato. Quindi sembra necessaria una chiusura extracontabile di questa frazione d'esercizio, chiusura che permetta di calcolare un Rol da confrontare con gli interessi passivi di competenza sempre della frazione d'esercizio. La quota di tali interessi che eccede il 30% del Rol, non rispettando i test di vitalità, va considerata come persa per sempre, e quindi non fruibile dalla società incorporante o beneficiaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di  
Paolo Meneghetti



L'adeguamento. La mappa sul territorio

## Solo tre le Regioni già allineate alla semplificazione

Sono solo tre le Regioni che hanno centrato l'obiettivo imposto dal decreto Sblocca Italia di adeguare le proprie leggi sui cambi d'uso alla semplificazione introdotta dal Dl Sblocca Italia: Liguria, Umbria e Toscana.

L'articolo 23-ter del Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001) ha imposto alle Regioni di adeguare la propria legislazione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore (termine già decorso), ai principi secondo i quali:

costituisce mutamento «rilevante» della destinazione d'uso di un immobile di un'unità immobiliare solo l'utilizzo che comporti il passaggio da una ad altra delle categorie funzionali «residenziale», «turistico-ricettiva», «produttiva e direzionale», «commerciale» e «rurale»;

il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.

La norma ha altresì disposto che, scaduti i 90 giorni, questi principi avrebbero avuto diretta applicazione. Le autonomie che hanno tempestivamente risposto all'appello del legislatore nazionale sono, appunto, tre. La Liguria è intervenuta con la legge 41/2014, la Toscana, ha ottemperato con la legge sul governo del territorio (Lr 65/2014) e la Regione Umbria recentemente ha approvato la legge 1/2015.

Altre autonomie, come ad esempio, l'Emilia Romagna, in risposta alle richieste di chiarimenti avanzate in relazione agli effetti della disciplina nazionale, sono invece intervenute con semplici note interpretative.

La circolare 11 marzo 2015 della Regione Emilia Romagna è utile per comprendere i profili di criticità che il dettato normativo nazionale porta con sé.

La Regione Emilia Romagna si è, infatti, limitata ad evidenziare che la disposizione introdotta a livello nazionale, in realtà, non comporta significative innovazioni sul territorio, atteso che il legislatore nazionale, rispetto a i due principi nazionali, ha espressamente fatto salve le diverse discipline contenute nelle leggi regionali.

Così la Regione ha riferito che la diretta applicabilità delle statuizioni nazionali sia possibile solamente nelle Regioni prive di legislazione di dettaglio in materia di cambio d'uso.

Questa lettura, effettivamente confortata del dettato letterale dell'articolo 23-ter (che non manca di rivelare profili di contraddittorietà), chiarisce come l'intento di uniformare la materia, sotteso all'introduzione della nuova disposizione nel corpo del Testo unico sia soggetto a notevoli limitazioni.

Il legislatore potrebbe, dunque, aver mancato l'importante obiettivo di eliminare le disparità ad oggi esistenti tra le discipline previste dalle singole regioni per regolare mutamenti d'uso tra loro identici, salvo che per il territorio sul quale sono posti in essere.

Il contenuto sostanziale della disposizione nazionale ha, comunque, il pregio di distinguere in modo puntuale le singole categorie funzionali e di identificare le modifiche d'uso attuabili liberamente senza incidere sul carico urbanistico esistente e quindi sulla dotazione di aree per servizi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

G.In.

### CORRELATI

Cambi di destinazione d'uso/2: regole ad hoc solo in tre Regioni (più una)

Cambi d'uso/1: dai giudici un freno alle Regioni

Cambi d'uso/1: dai giudici un freno alle Regioni

Strutture e mezzi non adeguati agli obiettivi

Abuso del diritto, così la strada per l'interpello

Regolarità contributiva. Il decreto sulla procedura online ribadisce l'orientamento di prassi sulle aziende che continuano l'attività

## L'avvio del concordato non blocca il Durc

*Si può ottenere il certificato dopo la pubblicazione della domanda nel Registro imprese*

L'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità dell'attività aziendale può ottenere il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (Durc) a partire dalla pubblicazione della domanda di concordato nel Registro delle imprese. È la conclusione alla quale arriva l'Inps, che ha recepito, con il messaggio 2835 del 24 aprile 2015, l'orientamento del ministero del Lavoro, espresso con la nota del 21 aprile.

Peraltro, si tratta di una fattispecie raccolta e confermata anche dal decreto interministeriale attuativo del nuovo Durc online (decreto del 30 gennaio 2015, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 125 del 1° giugno scorso) che debutterà dal 1° luglio, in attuazione del Dl 34/2014.

La precisazione interviene su una linea di prassi ormai consolidata ma è funzionale a dirimere le criticità che si erano originate nella pratica sull'effettiva decorrenza dalla quale l'azienda potesse avere il rilascio del Durc: in particolare, sul fatto che dovesse essere negato il documento alle aziende che, pur avendo presentato la domanda, ma essendo in attesa del perfezionamento della procedura di omologa, si trovavano nell'impossibilità di adempiere agli obblighi contributivi sorti prima del deposito della domanda stessa di concordato.

Su questo punto era già intervenuto il ministero del Lavoro con l'interpello 41/2012, affrontando la problematica delle condizioni necessarie, per il rilascio del Durc, nel caso di imprese in concordato preventivo in continuità dell'attività aziendale, in base all'articolo 186-bis della legge fallimentare (in seguito alle modifiche disposte dal Dl 83/2012). Era stata dunque prevista la possibilità del rilascio del Durc per l'impresa, se il piano inerente il concordato omologato dal tribunale avesse contemplato l'integrale assolvimento dei debiti previdenziali e assistenziali contratti prima dell'attivazione della procedura concorsuale e se fosse stata espressamente prevista la cosiddetta moratoria indicata dall'articolo 186-bis, comma 2, lettera c), della legge fallimentare, per un periodo non superiore a un anno dalla data dell'omologazione.

Secondo il ministero del Lavoro, l'ipotesi rientra nell'alveo dell'articolo 5, comma 2, lettera b), del Dm 24 ottobre 2007 secondo cui la regolarità contributiva sussiste nelle ipotesi delle «sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative». È un'apertura che si sposa con le finalità sottese alla procedura concorsuale perché offre all'impresa la possibilità di continuare a operare, garantendo la prosecuzione dell'attività aziendale e la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Nel dettaglio, infatti, la pubblicazione della domanda di concordato nel Registro delle imprese (articolo 161 della legge fallimentare) determina il divieto per i creditori per titolo o causa pregressa di intraprendere azioni esecutive: lo stesso divieto coinvolge anche il pagamento dei debiti anteriori.

Come accennato sopra, l'impostazione descritta rimarrà valida anche con la piena operatività del Durc online: attraverso la nuova procedura, chiunque vi abbia interesse, compresa la stessa impresa, potrà verificare in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Case edili. L'interrogazione fornirà una certificazione che avrà validità di 120 giorni dalla data di acquisizione, sostituendo a ogni effetto il Durc, come regolato nella sua veste attuale.

A questa innovazione si accompagnano, per le imprese interessate, indubbi vantaggi in termini di tempi e di costi rispetto al sistema in vigore oggi ma sarà opportuno gestire le situazioni particolari, come quella sopra esaminata: se l'interconnessione tra gli archivi

---

**IL PRINCIPIO** Agevolati i soggetti che in attesa dell'omologa erano impossibilitati a saldare i debiti contratti con Inps, Inail e Casse edili

### CORRELATI

L'avvio del concordato non blocca il rilascio

L'avvio del concordato non blocca il Durc

Solo la regolarità consente le assunzioni agevolate

Un Vademecum anti-corruzione

Un unico permesso per studio e attività

degli enti coinvolti dal processo non sarà efficace, c'è il rischio che fattispecie di "potenziale" regolarità diano invece luogo a interrogazioni negative da parte di chi accederà alla piattaforma, dovute, appunto, al mancato aggancio di informazioni specifiche o allo sfasamento temporale nella loro acquisizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessandro Rota Porta